

**Dipartimento:** DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA

**Area:** SERV. FITOSAN. REG.LE E INNOVAZ. IN AGRICOLTURA

## DETERMINAZIONE

N. A13031 del 20/12/2012

Proposta n. 26407 del 13/12/2012

**Oggetto:**

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni - Sela Legni SRL - Partita Iva 01492410608 - Comune di Sant'Elia Fiumerapido (FR). Rilascio autorizzazione fitosanitaria N.0217.

**Proponente:**

Estensore	ESPOSITO NUNZIO	_____
Responsabile del procedimento	ESPOSITO NUNZIO	_____
Responsabile dell' Area	A. BIANCHI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni – Sela Legni SRL – Partita Iva 01492410608 – Comune di Sant’Elia Fiumerapido (FR). **Rilascio autorizzazione fitosanitaria N. 0217**

## IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA

Su proposta del Dirigente dell’Area Servizio Fitosanitario Regionale e Innovazione in Agricoltura

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale regionale”;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto dirigenziale n. A06551 del 26 giugno 2012 con il quale il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio delega ex art. 166 del r.r. 1/2002 al Direttore Regionale Agricoltura il potere di adottare determinazioni dirigenziali relative, tra l’altro, a adempimenti relativi al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, che all’art. 19 prevede il rilascio di apposita autorizzazione per i soggetti che svolgono attività di produzione e commercio di taluni vegetali e prodotti vegetali;

**VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2012, n. 84, “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, a norma dell’articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96” che ha incluso nel novero di coloro che devono essere in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 19 i soggetti autorizzati ad applicare il marchio di cui all’ISPM 15 della FAO sugli imballaggi in legno;

**VISTO** il decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 2 luglio 2004 e smi., recante “Definizione dei requisiti necessari al riconoscimento di soggetti gestori, per l’utilizzo di un Marchio specifico da apporre sugli imballaggi in legno”;

**VISTO** il Decreto 13 luglio 2005 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali “Riconoscimento del Consorzio Servizi Legno Sughero quale Soggetto gestore per l’utilizzo del marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno”;

**VISTO** il decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12/11/2009 concernente: “Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali, ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214”, che non prevede specifici requisiti per i soggetti autorizzati ad applicare il marchio di cui all’ISPM 15 della FAO sugli imballaggi in legno;

**VISTA** la Legge Regionale 11 Giugno 1996, n. 20, concernente la disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale”;

**CONSIDERATO** che la ditta Sela Legni SRL – Partita Iva 01492410608 –con sede legale in Sant’Elia Fiumerapido (FR), Via Casaleno Vertechì 475, è in possesso dell’autorizzazione ad applicare il marchio di cui all’ISPM 15 della FAO sugli imballaggi in legno con il codice 12-003, rilasciata dal Consorzio Servizi Legno Sughero;

**VISTA** la domanda prot. n. 469874 del 31/10/2012, presentata al Servizio Fitosanitario Regionale dalla ditta Sela Legni SRL, Partita Iva 01492410608, con sede legale in Sant’Elia Fiumerapido (FR), Via Casaleno Vertechì 475, per il rilascio dell’autorizzazione art. 19 del DLgs n. 214/2005, categoria produttore/commerciante di imballaggi in legno per i quali applica il marchio di cui all’ISPM 15 della FAO;

**CONSIDERATO** che l’art. 49, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i., dispone che la definizione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti, in funzione del tipo di attività e per ogni categoria di richiedente l’autorizzazione di cui all’articolo 19, sono competenza del Servizio Fitosanitario Centrale, previo parere del Comitato Fitosanitario Nazionale, e che in assenza della definizione di tali requisiti non era possibile rilasciare la succitata autorizzazione;

**CONSIDERATO** che il Comitato Fitosanitario Nazionale nella seduta del 7-8 novembre 2012, ha ritenuto che i requisiti tecnici per il rilascio dell’autorizzazione fitosanitaria di cui all’art.19 del D.Lgs. 214/05 per i soggetti autorizzati ad applicare il marchio di cui all’ISPM 15 della FAO sugli imballaggi in legno, coincidono con quelli necessari ad ottenere l’autorizzazione da parte del Consorzio Servizi Legno Sughero;

**RITENUTO** che i requisiti tecnici necessari per l’autorizzazione fitosanitaria di cui all’art.19 del D.Lgs. 214/05, nelle more dell’adozione del Decreto Ministeriale che li definisca, sono già in possesso dei soggetti autorizzati dal Consorzio Servizi Legno Sughero ad applicare il marchio di cui all’ISPM 15 della FAO sugli imballaggi in legno, e per cui non ne è necessario l’accertamento da parte del Servizio Fitosanitario Regionale;

**ATTESO** che la ditta ha versato la tariffa fitosanitaria dovuta per il rilascio dell’autorizzazione richiesta;

**RITENUTO** di poter rilasciare alla ditta Sela Legni SRL – Partita Iva 01492410608 –con sede legale in Sant’Elia Fiumerapido (FR), Via Casaleno Vertechì 475 l’autorizzazione richiesta;

#### **DETERMINA**

per quanto in premessa,

ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e successive modificazioni, e del D.M. 12 novembre 2009 relativamente alla ditta Sela Legni SRL.

Partita Iva 01492410608.

Sede legale: Via Casaleno Vertechì 475, Sant’Elia Fiumerapido (FR).

Indirizzo centro aziendale codice 001: Via Casaleno Vertechì 475, Sant’Elia Fiumerapido (FR).

- di rilasciare l'autorizzazione di cui all'art. 19 del DLgs n. 214/2005 per la categoria produttore/commerciante di imballaggi in legno per i quali applica il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO, con il **numero 0217**;

La ditta è tenuta a altresì ad aggiornarsi sulle normative in materia fitosanitaria consultabili sui siti istituzionali del Servizio Fitosanitari Regionali e del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Servizio Fitosanitario Centrale.

La presente determinazione non esonera il titolare dall'obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio.

IL DIRETTORE REGIONALE  
Roberto Ottaviani